— articolo 12, paragrafo 6, articolo 13, paragrafo 3, articolo 15, paragrafo 2 e articolo 18, paragrafo 2, primo comma, quinto trattino della direttiva 89/646/CEE;

— articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 89/647/CEE.

3. All'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva 89/646/CEE e all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino della direttiva 89/647/CEE la definizione di autorità competenti è sostituita con la definizione seguente:

«le autorità nazionali preposte, in forza di legge o regolamento, all'esercizio del controllo degli enti creditizi».

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa all'adozione di standard per l'emissione via satelite di segnali televisivi (1)

(91/C 332/06)

COM(91) 530 def. — SYN 350

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE, il 6 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 86/529/CEE del Consiglio (2) contiene la previsione di riesame;

considerando che con le decisioni del Consiglio 89/337/CEE (3) e 89/630/CEE (4) la Comunità ha riconosciuto l'importanza strategica della televisione ad alta definizione (HDTV) per l'industria europea dell'elettronica di consumo e per l'industria europea della televisione e del cinema e ha definito il quadro strategico per l'introduzione della HDTV europea;

considerando che la direttiva 86/529/CEE, in particolare l'articolo 2, ha stabilito un doppio regime, limitando l'applicazione della direttiva a un solo tipo di satellite e che, di conseguenza, si è creato un doppio mercato nel quale lo standard MAC è utilizzato nei servizi di diffusione via satellite (BSS) e le norme PAL e SECAM soprattutto nei servizi via satellite fisso (FSS); che ciò deve essere evitato onde impedire una scissione nel mercato dei satelliti;

considerando che, al fine di raggiungere gli obiettivi comunitari delle decisioni già menzionate e contribuire alla realizzazione di un mercato unico nel settore delle emissioni televisive via satellite, come previsto nell'articolo 8, lettera a) del trattato, è necessario intraprendere azioni che creino una convergenza di standard, usando in parallelo uno strumento normativo e un accordo tra i principali interessati sul mercato;

considerando che è nel più grande interesse dei consumatori europei tracciare una via verso la HDTV basata su criteri di compatibilità e di evoluzione al fine di evitare discontinuità e duplicazioni di investimenti;

considerando che HD-MAC è stato sviluppato come standard europeo per l'emissione di servizi di HDTV basati sui criteri di compatibilità e di evoluzione e che il D2-MAC offre la migliore soluzione attualmente disponibile per lo sviluppo della HDTV con il formato 16 : 9 D2-MAC come principale passo in detta direzione;

considerando che occorre stabilire standard comuni per le trasmissioni via satellite come elemento che consente una effettiva libera concorrenza tenendo conto che gli standard promuovono la competitività, riducendo i costi

(1) GU n. C 194 del 25. 7. 1991, pag. 20.
(2) GU n. L 311 del 6. 11. 1986, pag. 28.
(3) GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 1.
(4) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 30.

per il produttori, forgiando le preferenze dei consumatori per determinati prodotti in base alle loro abitudini e consentendo l'emergere di nuovi mercati, in particolare per le tecnologie in via di sviluppo, laddove esse diventano una condizione preliminare per la produzione industriale o la commercializzazione;

considerando che non si deve imporre la cessazione o la modifica delle trasmissioni televisive via satellite con il formato 4 : 3 onde non deteriorare l'attuale mercato né pregiudicare gli utenti; che tuttavia si possono fornire degli incentivi, mediante uno strumento normativo parallelo per incoraggiare al tempo stesso l'uso dello standard D2-MAC, in particolare nel formato 16 : 9, ricorrendo inter alia a trasmissioni simultanee («simulcast»);

considerando che è essenziale garantire che i programmi audiovisivi adatti al nuovo formato 16 : 9 siano disponibili in quantità e qualità sufficienti e che è pertanto opportuno fornire, mediante uno strumento normativo parallelo, incentivi finanziari a livello comunitario;

considerando che, essendo a medio termine la capacità dei sistemi satellite limitata, così come la possibilità di trasmissioni simulcast di programmi con standard diversi, sarà necessario effettuare una selezione dei programmi per tali trasmissioni;

considerando che, nell'interesse dei consumatori, è necessario stabilire un sistema di accesso condizionato comune, compatibile con i servizi D2-MAC e HD-MAC, senza ostacolare l'evoluzione tecnologica di tali sistemi e che la migliore soluzione consiste pertanto in un sistema composto da una unità di accesso comune alle quale si possono aggiungere una o più schede intelligenti;

considerando che le reti di televisione via cavo costituiscono un fattore rilevante nelle infrastrutture televisive di molti Stati membri e che saranno di grande importanza per il futuro dei servizi della HDTV;

considerando che la decisione 89/337/CEE ha previsto un piano di azione per l'introduzione dell'HDTV, nell'ambito di una stretta cooperazione a livello comunitario tra la Commissione, gli Stati membri e l'industria europea;

considerando che è fondamentale che esista un accordo totale tra radiodiffusori, operatori di satellite, produttori di apparecchiature e operatori del cavo per introdurre al più presto servizi in 16 : 9 D2-MAC, conformamente agli obiettivi definiti nella decisione 89/337/CEE e che tale accordo può essere raggiunto mediante un protocollo di intesa;

considerando che tale protocollo d'intesa definirà gli obblighi delle varie parti per lo sviluppo e la promozione dei servizi in 16 : 9 D2-MAC in Europa, secondo i termini e le disposizioni della presente direttiva e che costituirà parte integrante della strategia globale per l'introduzione della HDTV;

considerando che gli sforzi della ricerca europea debbono situarsi all'avanguardia di tutti i nuovi sviluppi significativi come tendenza verso le emissioni in televisione digitale e che l'Europa deve consolidare i propri sforzi di ricerca attraverso la cooperazione e nel quadro dei programmi di ricerca comunitari;

considerando che a livello comunitario è stata stabilita una strategia per l'introduzione della televisione ad alta definizione e che le imprese europee hanno operato grandi investimenti che comportano molti posti di lavoro;

considerando che in vista del prevedibile progresso tecnico in questo settore occorre tener conto fin d'ora di ogni successivo sviluppo dei sistemi esistenti, nonché prevedere l'eventuale revisione della presente direttiva;

considerando che è nell'interesse generale, così come nell'interesse dei principali attori sul mercato, che questa direttiva sia attuata nei più brevi termini possibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per promuovere e favorire l'introduzione e lo sviluppo di servizi avanzati di trasmissione via satellite per programmi televisivi utilizzando lo standard HD-MAC per le trasmissioni della televisione ad alta definizione e lo standard D2-MAC per altre trasmissioni non completamente digitali in formato 16 : 9.

Articolo 2

1. Per le trasmissioni di servizi televisivi in alta definizione non completamente digitali può essere utilizzato soltanto lo standard HD-MAC.

2. Nelle trasmissioni di servizi televisivi via satellite su 625 linee ricevibili da telespettatori che utilizzano apparecchiature domestiche di ricezione di emissioni via satellite, anche nel caso in cui si intendano ridistribuire tali trasmissioni attraverso le reti via cavo:

— per tutti i servizi in formato 16 : 9, può essere utilizzato solo lo standard D2-MAC. La Comunità fornirà un sostegno finanziario;

— per tutti i servizi che inizieranno dopo il 1° gennaio 1995 si dovrà usare il formato D2-MAC. La Comunità fornirà un sostegno finanziario. Questi servizi potranno anche essere trasmessi simultaneamente in PAL, SECAM o D-MAC;

— per quanto riguarda i servizi esistenti prima della data del 1° gennaio 1995, si potranno continuare ad usare PAL, SECAM o D-MAC se così desiderato dal fornitore di servizio. A partire dal 1° gennaio 1995, questi servizi dovranno anche essere trasmessi usando lo standard D2-MAC. La Comunità fornirà un sostegno finanziario.

Articolo 3

Soppresso

Articolo 4

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a partire dal 1° gennaio 1984, tutte le nuove apparecchiature televisive e tutte le apparecchiature private di ricezione del satellite in vendita o in affitto nella Comunità:

— per quanto riguarda tutte le apparecchiature televisive di formato 16 : 9, posseggano un decodificatore D2-MAC;

— per quanto riguarda tutte le altre apparecchiature, posseggano almeno una presa standardizzata mediante la quale sia possibilie collegare un decodificatore D2-MAC alla apparecchiatura che consenta un «open interface standard».

Articolo 5

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché:

— tutti i nuovi sistemi di ridistribuzione terrestri o tutti i sistemi esistenti di ridistribuzione terrestri che hanno la necessaria capacità tecnica siano organizzati in modo tale che i segnali in HD-MAC possano essere trasmessi attraverso la rete dal suo inizio fino all'utente finale;

— se gli operatori via cavo decidono la ridistribuzione via cavo dei programmi ricevuti da essi in formati 16 : 9 e in standard D2-MAC o HD-MAC, gli operatori dovranno anche ridistribuire questi programmi nello stesso formato 16 : 9 e in standard D2-MAC o HD-MAC.

Articolo 6

Nel caso di tutti i servizi che utilizzano lo standard D2-MAC, che sono criptati ed usano un sistema di accesso condizionato, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a partire dal 1° gennaio 1993 venga utilizzato solo un sistema di accesso condizionato, pienamente compatibile con il D2-MAC e standardizzato in quanto tale da una organizzazione europea di standardizzazione.

Articolo 7

1. La presente direttiva si applica fino al 31 dicembre 1999.

2. Prima della data del 1° gennaio 1994 e successivamente ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale un rapporto sull'applicazione della presente direttiva, sull'evoluzione del mercato e sull'utilizzazione del finanziamento comunitario. Se necessario, la Commissione presenta proposte per adeguare la direttiva a tali sviluppi, in particolare per conformare o modificare gli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino.

3. Prima della data di scadenza della presente direttiva, la Commissione presenta, se necessario, al Consiglio proposte relative ad una politica di normalizzazione per la HDTV, coerente con l'obiettivo di conseguire la completa armonizzazione di tutti i mezzi di diffusione televisiva, siano essi analogici, digitali, via satellite, via cavo o ridiffusione terrestre. In tali proposte si dovrà tener conto dei risultati della collaborazione europea in materia di ricerca e sviluppo e dei lavori dei competenti organismi di normalizzazione europei.

Articolo 7bis

La normativa introdotta dalla presente direttiva è corredata da misure simultanee di carattere finanziario, intese a sostenere la creazione di un mercato europeo per gli standard D2-MAC, 16 : 9 e HD-MAC, nonché di carattere commerciale, basate sulla firma, ad opera delle parti interessate, di un protocollo di intesa, colto a coordinare le attività dei vari firmatari.

Articolo 8

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro tre mesi dalla data della sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto nazionale che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.